COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

****

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dd. 31/03/2009

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd, 04.08.2011

ART. 1
Istituzione del servizio e finalità

Il Comune ha istituito il servizio sociale di ASILO NIDO, per favorire, nel quadro delle politiche di sostegno della famiglia, l'attività lavorativa dei genitori, consentendo l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino, come previsto dalla disciplina provinciale in materia.

L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico. Esso svolge un'attività educativa e realizza la propria funzione favorendo lo sviluppo del bambino in tutte le sue potenzialità e capacità sia personali che sociali, assicurando interventi adeguati sul piano delle stimolazioni sensoriali, motorie, affettive ed intellettive e sul piano igienico - sanitario.

Nel perseguire le proprie finalità, l'asilo nido cura i rapporti con le famiglie, operando nel rispetto del primario diritto - dovere dei genitori di educare i figli.

ART. 2
Collegamento con il territorio

L'asilo nido interagisce con la comunità, con il territorio e con le strutture educative e socio-sanitarie al fine di offrire alle famiglie spazi di intervento, occasioni di partecipazione, crescita, maturazione e di promuovere la diffusione di informazioni sulle problematiche relative all'infanzia.

L'asilo nido si pone in collegamento con le scuole dell'infanzia del territorio al fine di ricercare una continuità didattico - metodologica ed una unitarietà educativa ricercando percorsi comuni di confronto e di raccordo.

ART. 3
Area di utenza

Il servizio è istituito ed offerto in via prioritaria alle famiglie richiedenti che risiedono nel Comune di Brentonico, costituente l'area di utenza, con possibilità di estensione del servizio ad aree limitrofe da individuarsi con delibera del Consiglio comunale che preveda la stipula di apposita convenzione.

ART. 4
Gestione del servizio

Il servizio di asilo nido può essere gestito dal Comune, in economia, a mezzo di istituzione o con affidamento ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti nella realtà locale ed in possesso dei requisiti previsti dalla L.P. 12.03.2002, nr. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli eventuali soggetti gestori vengono scelti valutando il Progetto educativo proposto, gli elementi di garanzia sulle capacità di realizzarlo in maniera efficace e tenendo in considerazione l'esperienza maturata nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da tre mesi a tre anni.
Lo svolgimento del servizio è disciplinato con convenzione, indicante specificatamente gli obblighi e gli oneri a carico del Comune e del soggetto al quale il servizio è affidato. In particolare la convenzione disciplina gli aspetti relativi alle prestazioni e alle funzioni del personale addetto al servizio recependo per quanto compatibili le norme del presente Regolamento e adattandole comunque alle peculiarità del rapporto di lavoro, tenuto conto che al soggetto gestore vanno attribuiti gli strumenti necessari per svolgere una concreta funzione propositiva e collaborativa nell'organizzazione del servizio.
E' vietato il subappalto delle prestazioni prevalenti che caratterizzano il servizio.
E' comunque vietata la cessione del contratto.
Compito del Comune sarà anche quello di definire i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie.

ART. 5
Continuità didattica

La gestione del servizio di Asilo Nido assicura la piena e reale continuità didattica, riconoscendo il servizio come primo livello educativo del bambino. Viene inoltre garantito il servizio di collaborazione con la Scuola dell'Infanzia, nell'ambito della continuità didattica e nel rispetto delle reciproche specificità.

ART. 6
Utenti del servizio

Sono utenti del servizio i bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, e comunque fino al compimento dei requisiti di ammissibilità alla Scuola dell'Infanzia.
In deroga a quanto previsto al comma 1 si stabilisce che i bambini in possesso dei requisiti di ammissibilità alla Scuola dell'Infanzia , possono continuare ad usufruire del servizio di Asilo Nido fino al termine dell'anno educativo iniziato ed alle stesse condizioni previste dal presente Regolamento, su richiesta scritta dei genitori e previa valutazione pedagogica della Coordinatrice solo qualora vi fossero posti disponibili.

Art. 7
Forme di partecipazione dei genitori

Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini iscritti sono previsti specifici momenti di incontro:

- colloqui individuali di pre-inserimento rivolti a tutti i nuovi bambini ammessi;
- colloqui individuali (almeno due) da organizzare ad inizio e fine anno educativo e ogni volta la famiglia o le educatrici ne ravvisino l'opportunità o la necessità;
- riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo sezione per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;
- assemblea dei genitori dei bambini iscritti, convocata per la prima riunione dalla coordinatrice o dal coordinatore del nido entro i primi tre mesi di inizio dell'anno educativo per presentare progetti e illustrare l'organizzazione del servizio (orario giornaliero, periodi di chiusura, ecc.). Durante la prima convocazione dell'assemblea viene eletto nel suo seno, con le modalità che si ritengono più opportune, un Presidente che avrà la facoltà di riunire tale assemblea ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- eventuali altri incontri se previsti dal contratto d'appalto che possono essere serate a tema su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla gravidanza o attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio.

ART. 8

Criteri per l'ammissione

La domanda di iscrizione viene presentata su apposito modulo a cura dei genitori presso il Comune.

L'Amministrazione comunale può:

- decidere di consentire la frequenza al servizio anche per quei bambini che hanno più di tre anni le cui famiglie hanno deciso di posticipare l'iscrizione del figlio alla scuola materna;
- decidere di ammettere alla frequenza anche bambini di altri Comuni, qualora vi fossero posti disponibili, predisponendo apposite convenzioni con gli stessi;

La Giunta comunale individua le modalità per la presentazione delle domande e per l'applicazione dei seguenti criteri nella formazione della graduatoria:

- bambini in situazione di handicap;
- necessità familiari;
- situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
- tempo di attesa

In ogni caso sarà garantito l'accesso al servizio ai bambini portatori di handicap.

Nella propria deliberazione le Giunta stabilisce le modalità con le quali le famiglie sono tenute ad informare tempestivamente di mutamenti significativi nelle situazioni familiari ed economiche della famiglia stessa in modo da consentire l'aggiornamento delle graduatorie indicate.

Al momento dell'iscrizione, il Comune chiederà all'utente di fornire le certificazioni sanitarie richieste per l'ammissione all'asilo nido.

ART. 9

Diritto di frequenza dei soggetti diversamente abili

Hanno priorità di diritto all'ammissione i bambini diversamente abili residenti nell'area di utenza dell'asilo nido. Per favorirne la piena integrazione in accordo con la famiglia l'ente gestore del servizio può provvedere ad istituire per ciascun bambino un gruppo di lavoro con la presenza delle varie figure professionali che seguono il bambino stesso.

In presenza di bambini diversamente abili o comunque in situazioni di svantaggio deve essere prevista per ciascun bambino l'attuazione di un progetto educativo

individualizzato ed è consentita la permanenza del medesimo all'asilo nido per un periodo massimo di un anno dall'acquisizione del diritto alla frequenza alla scuola materna.

ART. 10
Rette di frequenza

Per la frequenza all'asilo nido l'utente è tenuto a corrispondere una retta mensile comprensiva di una quota giornaliera e di una quota fissa mensile.
La Giunta comunale definisce, sulla base dei principi ed indirizzi contenuti nella normativa provinciale in materia, i criteri in base ai quali vengono determinate le quote di partecipazione delle famiglie per la fruizione del servizio, nonché i criteri per la concessione delle agevolazioni tariffarie..
La determinazione della retta di frequenza è effettuata sulla base dei principi espressi dalle norme provinciali in materia, in relazione ad elementi di valutazione e/o indicatori, che tengano conto delle condizioni familiari ed economico-patrimoniali degli utenti ed è inoltre differenziato a seconda dell'articolazione di orario ed alle diverse tipologie di servizio.

La quota fissa e la quota giornaliera dovranno essere corrisposte mensilmente e posticipatamente, e per la quota fissa indipendentemente dalla frequenza. Nel solo mese di ammissione, qualora la stessa sia successiva al giorno 15, la retta sarà dimezzata.
I giorni da considerare per i diversi mesi sono quelli effettivi di cui ogni mese preso in considerazione è composto. Qualora si verificasse durante l'anno il recesso volontario dell'utente dal servizio, lo stesso è obbligato a corrispondere la quota fissa mensile per altri due mesi, salvo che il posto non venga coperto da altro utente. In caso di recesso per malattia grave certificata del bambino, oppure nel caso in cui, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, si verifichi un trasferimento di residenza del nucleo familiare, ovvero per circostanze gravi ed eccezionali che verranno valutate di volta in volta dalla Giunta comunale, potrà essere concesso l'esonero dal pagamento della quota fissa mensile.
Qualora presso l'asilo nido siano previsti posti ad orario ridotto la quota fissa e quella giornaliera saranno adeguatamente ridotte.

Il mancato pagamento della retta di frequenza per più di tre mesi consecutivi comporta il ritiro d'ufficio dall'asilo nido ed il pagamento di quanto dovuto anche attraverso il procedimento della riscossione coattiva del credito.

ART. 11
Organizzazione e gruppo di lavoro

L'ente gestore assicura che tutto il personale del nido (personale educativo, di cucina, ausiliario e il coordinamento interno e pedagogico) si costituisca in un gruppo di lavoro e condivida le linee pedagogico-educative del progetto traducendole, secondo le rispettive competenze, a programmare ed organizzare l'attività educativa.
Eventuale personale di supporto assunto in caso di frequenza di bambini diversamente abili sarà parte integrante del gruppo di lavoro.
Il persoanle ausiliario fa parte in modo attivo del gruppo di lavoro e da il suo contributo per quanto rigaurda il riordino, la pulizia degli spazi e la distribuzione dei pasti.

ART. 12
Standard di servizio

Il rapporto tra educatori e bambini all'interno del nido fa riferimento alla normativa provinciale: un'educatrice ogni sei bambini con età inferiore a 18 mesi e un'educatrice ogni nove bambini con età superiore a 18 mesi. Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.
L'Ente Gestore dovrà garantire la presenza di un sufficiente numero di unità di personale durante tutto il periodo di apertura giornaliera dell'asilo nido adeguata al rapporto bambini, educatori di cui al punto precedente.
La funzione di coordinamento è affidata ad un educatore che presenta caratteristiche personali e professionali idonee per svolgere questa mansione.
Il coordinatore pedagogico è responsabile degli aspetti pedagogico educativi del servizio, si occupa del supporto e della supervisione delle attività educative, dei percorsi di approfondimento e della formazione del personale. Riveste un ruolo importante di supporto e di consulenza rivolto alle famiglie.
Il personale educativo in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa si occupa della programmazione e realizzazione delle attività e dei momenti di cura dei

bambini, nonché di mantenere costanti rapporti con le famiglie dei bambini inseriti nel proprio gruppo sezione.
L'Ente Gestore garantisce la formazione e il costante aggiornamento del personale comprese le materie di igiene e sicurezza sul lavoro.

ART. 13
Vigilanza igienico - sanitaria

In base alla normativa vigente in materia sanitaria, l'Amministrazione collabora con gli operatori dell'Azienda provinciale sanitaria al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano sanitario provinciale con riferimento ai bambini da 0 a 3 anni di età, puntando sulla diffusione di interventi di prevenzione rivolti anche alla coppia mamma-bambino.
Per la predisposizione dei menù vengono seguite le linee dietetiche stabilite dalla Provincia in riferimento sia alla grammatura dei cibi, sia alle modalità di cottura e conservazione, tenendo in considerazione anche la varietà e l'associazione dei diversi elementi contenuti nelle pietanze.

ART. 14
Norma di rinvio

Per quanto non specificatamente e diversamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione le norme provinciali in materia.

ART.15
Norme transitorie

Le disposizioni dell'art. 10, comma 2 e 3, relative al nuovo sistema di calcolo delle tariffe entreranno in vigore con l'applicazione del sistema I.C.E.F., entro il 01.09.2012.